SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero dell'interno

Ministero della pubblica istruzione

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 177

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 3 luglio 2008.

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al controllo di medicinali alla data del 30 giugno 2008.

08A05082

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

08A04963

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Cavour e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cavour (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cavour (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Ventrice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cavour (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 giugno 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2008011591 - Area II del 4 giugno 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cavour (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Claudio Ventrice.

Roma, 18 giugno 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Fontana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Marinotti;

Considerato che, in data 8 maggio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Olivieri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Marinotti.

Il citato amministratore, in data 8 maggio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8139-1/08/1/25/1 del 29 maggio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Olivieri.

Roma, 18 giugno 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Durazzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Durazzano (Benevento) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Stasi;

Considerato che, in data 6 maggio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Durazzano (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fiorentino Boniello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Durazzano (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Stasi.

Il citato amministratore, in data 6 maggio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 16458/Area II del 27 maggio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Durazzano (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fiorentino Boniello.

Roma, 18 giugno 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05185

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 20 e 21 maggio 2008 il territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone è stato interessato da gravi eventi atmosferici che hanno provocato ingenti danni alle strutture pubbliche e private;

Considerato che detto evento ha causato, altresì, allagamenti di insediamenti abitativi, commerciali e industriali, l'esondazione dei fiumi Aniene, Sacco e di altri corsi d'acqua minori, numerosi movimenti franosi e l'interruzione della viabilità dell'autostrada tra l'A1 e l'A24 all'altezza degli svincoli di Castel Madama e Tivoli, di strade provinciali e comunali con conseguente grave disagio per la popolazione interessata;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi strutturali ed infrastrutturali, finalizzati al definitivo superamento del contesto emergenziale ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note della regione Lazio dell'11 e del 24 giugno 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 luglio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05186

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2008.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei. (Ordinanza n. 3692).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

Considerato che per fronteggiare la grave situazione di criticità che caratterizza l'area archeologica di Pompei si rende necessario ed urgente adottare misure straordinarie atte a scongiurare la paralisi delle attività finalizzate alla tutela dell'ingente patrimonio storico-artistico presente sull'area archeologica di Pompei;

Ritenuto che tale contesto di rischio impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, volte sia ad acquisire la disponibilità di beni e servizi che a definire procedure amministrative di carattere informativo e di intervento immediato nell'ambito della definizione di un quadro organico di idonei dispositivi operativi e di misure di carattere preparatorio adeguati a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Tenuto conto che la straordinarietà della situazione determinatasi nell'area archeologica di Pompei richiede l'adozione di misure urgenti che possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;

Vista la nota del Ministro per i beni e le attività culturali dell'8 luglio 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto Renato Profili è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, predispone un apposito Piano degli interventi, da sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione di cui al comma 9, che prevede:

a) misure dirette alla messa in sicurezza e alla salvaguardia dell'area archeologica di Pompei comprese l'aree dei siti di Ercolano e di Castellammare di Stabia;

b) l'allontanamento degli insediamenti allocati abusivamente nell'area archeologica e nelle vie immediatamente adiacenti, e dei soggetti cui è stata revocata la concessione, anche avvalendosi delle Forze di Polizia;

c) la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria occorrenti per impedire il degrado di beni archeologici e per consentirne la piena fruizione da parte dei visitatori;

d) l'attivazione delle necessarie iniziative per l'affidamento, a soggetti privati, dei servizi di vigilanza nell'area archeologica di Pompei, con l'adozione dei necessari provvedimenti finalizzati alla migliore razionalizzazione dell'impiego del personale della Pubblica Amministrazione in servizio nel sito archeologico, anche in deroga all'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e) il conseguimento di sponsorizzazioni volte ad acquisire risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie per la messa in sicurezza del sito archeologico;

f) l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza del sito e dei suoi visitatori ed al ripristino ambientale ivi comprese quelle inerenti alla realizzazione delle opere di ristrutturazione degli edifici ubicati nell'area del sito archeologico da destinare a sede della soprintendenza.

3. Al Commissario delegato, in ragione dei maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza è riconosciuto un compenso mensile pari al 50% del trattamento economico in godimento.

4. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni periferiche dello Stato, all'Amministrazione regionale, all'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, alla Provincia di Napoli ed agli Enti locali interessati.

5. Il Commissario delegato, che è tenuto a stabilire la propria residenza a Napoli per tutta la durata dello stato di emergenza, riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero per i beni e le attività culturali, sulle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza.

6. Al fine di assicurare il perseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Commissario delegato, ove ritenuto necessario, può esercitare, nel territorio dell'area del sito archeologico, i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica, in sostituzione degli organi ordinariamente competenti, con effetti limitati alla durata dello stato di emergenza.

7. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività commerciali debitamente autorizzate nei luoghi di valore culturale circostanti l'area archeologica oggetto della presente ordinanza, il Commissario delegato, anche in deroga alla normativa vigente in materia, provvede all'adozione di un Piano di individuazione e disciplina delle aree nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. Il predetto Piano è sottoposto dal Commissario delegato al preventivo parere delle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, che deve essere rilasciato nel termine di dieci giorni decorsi i quali si intende acquisito con esito positivo.

8. Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica, il Commissario delegato può richiedere al Prefetto di Napoli l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi del Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

9. Il Commissario delegato, è altresì autorizzato a disporre, ove necessario, l'immediata cessazione delle attività insediate nell'area archeologica di Pompei, anche in deroga agli affidamenti già effettuati ai sensi della normativa vigente ove risultino inerzie ed inadempimenti da parte degli appaltatori. Il Commissario delegato può altresì, disporre la sospensione temporanea delle autorizzazioni in precedenza accordate.

10. Ferme restando le competenze della Soprintendenza archeologica di Pompei in materia di tutela dei beni archeologici, nell'espletamento delle iniziative volte alla tutela del patrimonio archeologico il Commissario delegato provvede d'intesa con il Sovrintendente di Napoli e Pompei.

11. Al fine di supportare il Commissario delegato nel superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi, è istituita, con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento presieduta dal Capo di Gabinetto e composta dal Segretario Generale del medesimo Ministero, da un esperto nominato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal Capo di Gabinetto della Regione Campania o suo delegato e dal Sovrintendente di Pompei, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

12. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato, è autorizzato a costituire un'apposita struttura presso gli Uffici della Sovrintendenza di Napoli e Pompei, composta da cinque unità di personale anche militare, in posizione di distacco o comando appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alla Regione, alle Amministrazioni locali ed Enti pubblici.

13. Il Commissario delegato, in ragione del fondato pericolo di interruzione del funzionamento delle attività nel sito nell'area archeologica di Pompei, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo ivi impiegati, in deroga all'art. 8 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché procedere ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Il Commissario delegato per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater* comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni richiesta del Commissario delegato. A tal fine i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004 sono ridotti della metà.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141 e 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e successive modificazioni;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 52;

legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 8;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 articoli 50 e 54;

decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1998, n. 66;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di 40.000.000 di euro da trasferire dalla contabilità del sovrintendente di Pompei ad una contabilità speciale intestata al Commissario delegato, appositamente istituita anche in deroga alle norme in materia di contabilità speciale.

2. Le Amministrazioni statali e gli Enti Pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite al Commissario delegato sulla contabilità speciale e rimangono vincolate all'effettuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza tranne la percentuale dello 0,5% che può essere destinata alla copertura degli oneri di funzionamento della struttura commissariale.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05187

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Giuliano Raffaella, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Giuliano Raffaella, cittadina italiana, nata a Cuneo il 19 febbraio 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di Abogado conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Torino in data 12 luglio 2002 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo dal «Ministerio de Educacion y Ciencia» il 31 agosto 2007; è inoltre in possesso del titolo diploma di specialista per le professioni legali conseguito il 28 giugno 2004 presso l'Università degli studi di Torino;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 23 ottobre 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cuneo come attestato in data 9 novembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Giuliano Raffaella, cittadina italiana, nata a Cuneo il 19 febbraio 1972, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale ridotta da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale ridotta è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile; diritto procedura penale; diritto amministrativo (processuale); 2) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione, dell'avvenuto, superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A05194

DECRETO 11 giugno 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Skendaj Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Skendaj Daniela, nata a Tirana (Albania) il 28 ottobre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale albanese di Avokat, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum» di Bologna il 16 giugno 2004;

Considerato inoltre che è iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve», dal 31 marzo 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 14 marzo 2008 in cui si esprimeva parere favorevole per l'applicazione della prova ridotta in considerazione della laurea italiana e degli esami sostenuti in Italia;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Skendaj Daniela, nata a Tirana (Albania) il 28 ottobre 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A05195

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 luglio 2008.

Contenimento di spese degli enti locali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 2, commi da 23 a 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevede interventi volti al contenimento di spese degli enti locali;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 31, della citata legge n. 244/2007, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2008, una riduzione pari a 313 milioni di euro del fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 2, comma 32, primo periodo della citata legge n. 244/2007, in relazione al quale, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo periodo del medesimo comma 32, in base al quale, a seguito dell'accertamento predetto, il Ministero dell'economia e delle finanze adegua, con proprio decreto, il fondo ordinario spettante agli enti locali in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa conseguibili e la riduzione complessiva dei trasferimenti già operata;

Ritenuta la necessità di acquisire da parte degli enti locali — ad eccezione degli enti della regione autonoma Valle d'Aosta, della regione Trentino-Alto Adige e della regione Friuli-Venezia Giulia — gli elementi finanziari relativi ai presunti risparmi di spesa conseguibili entro il 31 dicembre 2008, mediante la predisposizione di un apposito modello di certificazione;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione da parte degli enti locali — ad eccezione degli enti della regione autonoma Valle d'Aosta, della regione Trentino-Alto Adige e della regione Friuli-Venezia Giulia — dei dati finanziari relativi ai presunti risparmi di spesa conseguibili mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 23 a 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2.

Modello di certificazione e modalità di trasmissione

1. È approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. Il modello, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle minori spese conseguibili al 31 dicembre 2008, in relazione all'applicazione dell'art. 2, commi da 23 a 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Gli enti interessati, entro il termine del 31 ottobre 2008, inoltrano, in duplice copia, la certificazione di cui all'allegato A del presente decreto alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente, la quale provvede a trasmettere, anche per via telematica, una copia della certificazione al Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2008

Il capo Dipartimento: PRIA

ALLEGATO A

Codice ente

Amministrazione provinciale di ....
Comune di..
Comunità montana di...

Alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di ....

Certificazione relativa ai risparmi di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008 derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 30 dell'art. 2 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244.

Visto l'art. 2, commi da 23 a 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 15 luglio 2008;

Si certifica

che l'ammontare complessivo dei risparmi di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008 è pari a complessivi euro .... (in cifre)
.... (in lettere)
così distinto:

a) art. 2, comma 23 - € .... (in cifre)
b) art. 2, comma 24 - € .... (in cifre)
c) art. 2, comma 25 - € .... (in cifre)
d) art. 2, comma 26 - € .... (in cifre)
e) art. 2, comma 27 - €.. (in cifre)
f) art. 2, comma 28 - €.. (in cifre)
g) art. 2, comma 29 - € .... (in cifre)
h) art. 2, comma 30 - € .... (in cifre)

Il responsabile del servizio finanziario — Il segretario

08A05180

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 aprile 2008.

Determinazione degli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2005/2006.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1998, n. 34, concernente la determinazione della consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo per gli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, inerente i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale educativo;

Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, con particolare riguardo all'art. 4-*ter* sull'unificazione dei ruoli del personale educativo;

Visto l'art. 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131, recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n. 330, concernente la consistenza numerica del personale di ruolo e non di ruolo del comparto scuola prevista per gli anni scolastici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

Tenuto conto che nella tabella «A» annessa al decreto interministeriale n. 330/1998, la parte riferita al personale educativo indica in 1.516, 1.500, 1.485 e 1.470, rispettivamente per gli anni scolastici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, le quantità di organico mentre tali valori numerici si riferiscono esclusivamente alle unità di personale di ruolo, in quanto corrispondenti al numero di partite di spesa fissa che le direzioni provinciali dell'ex Ministero del tesoro hanno acceso, a suo tempo, per i dipendenti di ruolo di tale tipologia di personale;

Preso atto dell'errore materiale che inficia la sopracitata tabella «A» annessa al decreto interministeriale n. 330/1998, errore consistente nella mera enumerazione del personale di ruolo e non, come dovuto, nella individuazione dei posti costituiti e ricopribili da personale di ruolo o (in assenza) non di ruolo;

Tenuto conto che la dotazione effettivamente attribuita per il quadriennio è stata quantificata rispettivamente in 2.216, 2.296, 2.337 e 2.318 unità;

Ritenuto che, conseguentemente, le tabelle «A», «A1» e «A2» annesse al sopracitato decreto interministeriale n. 330/1998, alla parte afferente al personale educativo, sono da intendersi modificate come nell'allegato «1» del presente decreto;

Considerato che l'entità dell'organico del personale educativo per l'anno scolastico 1996/1997 ammontava a 2121 unità, così come risulta dal decreto interministeriale 27 gennaio 1998, n. 34, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 332;

Preso atto che la consistenza degli organici per gli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 è stata determinata ai sensi delle norme di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 200/1999, della legge n. 333/2001 e dell'art. 8 del decreto interministeriale n. 131/2002 e che è quantificata, secondo quanto riportato nell'annesso allegato «2», rispettivamente in 2.374, 2.248, 2.260, 2.251 unità;

Informate le organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'organico provinciale del personale educativo per l'anno scolastico 2005/2006 è determinato in complessive 2.322 unità così come riportato nell'allegato «A» del presente decreto.

Art. 2.

Alla determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli degli istitutori concorrono gli alunni convittori e semiconvittori.

Alla determinazione delle datazioni organiche dei ruoli delle istitutrici concorrono le alunne convittrici e semiconvittrici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro della pubblica istruzione
FIORONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 35

ALLEGATO «A»

PROVINCE	Posti a.s. 2005/2006
AGRIGENTO	5
ALESSANDRIA	12
ANCONA	8
AREZZO	71
ASCOLI PICENO	32
AVELLINO	40
BARI	65
BELLUNO	52
BENEVENTO	12
BERGAMO	35
BOLOGNA	10
BRESCIA	8
CAGLIARI	40
CALTANISSETTA	7
CAMPOBASSO	45
CASERTA	32
CATANIA	35
CATANZARO	53
CHIETI	52
COSENZA	50
CREMONA	6
FIRENZE	32
FOGGIA	49
FORLI'	15
FROSINONE	60
GENOVA	15
GROSSETO	7
IMPERIA	8
L'AQUILA	58
LATINA	34
LODI	14
MACERATA	27
MASSA	20
MATERA	5
MILANO	41
NAPOLI	56
NOVARA	13
NUORO	23
ORISTANO	20
PADOVA	71
PALERMO	84
PARMA	38
PAVIA	6
PERUGIA	70
PESARO	10
PESCARA	37
PISTOIA	12
POTENZA	64
PRATO	34
RAGUSA	8
REGGIO CALABRIA	34
REGGIO EMILIA	26
RIETI	36
ROMA	92
ROVIGO	7
SALERNO	8
SASSARI	71
SONDRIO	28
TARANTO	7
TERAMO	20
TORINO	88
TRAPANI	23
TREVISO	39
UDINE	98
VENEZIA	47
VERBANO CUSIO OSSOLA	8
VERONA	58
VIBO VALENTIA	31
TOTALE	**2.322**

ALLEGATO "1"

PROVINCE	a.s. 1997/1998		a.s. 1998/1999		a.s. 1999/2000		a.s. 2000/2001	
	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici
AGRIGENTO	9	0	9	0	9	0	9	0
ALESSANDRIA	12	0	11	0	10	0	10	0
ANCONA	8	0	12	0	12	1	12	1
AREZZO	56	12	57	15	52	13	52	12
ASCOLI PICENO	28	0	28	0	27	0	29	0
AVELLINO	30	8	30	10	30	15	27	15
BARI	43	12	48	12	45	14	55	18
BELLUNO	42	14	38	14	38	17	38	14
BENEVENTO	10	2	10	3	12	0	12	0
BERGAMO	30	10	30	10	31	11	30	10
BOLOGNA	4	0	4	0	9	0	9	0
BRESCIA	7	0	7	0	7	0	7	0
CAGLIARI	25	1	27	4	29	4	34	4
CALTANISSETTA	7	0	8	0	9	0	8	0
CAMPOBASSO	25	6	23	8	23	9	22	9
CASERTA	38	18	36	16	38	16	27	11

PROVINCE	a.s. 1997/1998		a.s. 1998/1999		a.s. 1999/2000		a.s. 2000/2001	
	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici
CATANIA	38	6	40	6	37	7	34	8
CATANZARO	42	3	42	3	44	3	44	4
CHIETI	48	16	48	19	45	19	45	16
COSENZA	63	13	63	12	56	9	64	6
CREMONA	8	0	6	0	8	0	8	0
FIRENZE	5	19	7	23	10	28	10	26
FOGGIA	29	4	30	5	35	4	35	4
FORLI'	12	0	12	0	14	0	14	0
FROSINONE	45	12	47	14	47	13	48	14
GENOVA	22	10	22	10	19	12	18	11
GROSSETO	6	0	6	0	7	0	7	0
IMPERIA	8	0	10	0	6	0	7	0
L'AQUILA	47	6	46	6	47	7	45	7
LATINA	20	4	25	4	23	4	19	0
LECCE	5	1	3	1	0	0	1	0
LODI	6	0	7	0	7	0	9	0
MACERATA	15	3	17	4	20	7	22	9
MASSA	16	4	17	4	16	4	16	6
MATERA	7	0	8	0	8	0	8	0
MESSINA	6	0	6	0	5	0	7	0

PROVINCE	a.s. 1997/1998		a.s. 1998/1999		a.s. 1999/2000		a.s. 2000/2001	
	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici
MILANO	14	34	16	38	14	38	12	32
NAPOLI	28	29	29	24	29	28	29	25
NOVARA	32	8	27	7	24	6	21	6
NUORO	46	6	33	5	30	6	27	6
ORISTANO	8	0	8	0	8	0	8	0
PADOVA	30	47	28	43	33	42	31	40
PALERMO	30	53	30	54	31	57	31	50
PARMA	22	9	22	14	26	16	26	15
PAVIA	5	0	5	0	5	0	5	0
PERUGIA	52	13	56	15	53	16	58	13
PESARO	6	0	6	0	6	0	7	0
PESCARA	24	8	28	9	27	9	27	0
PISTOIA	20	0	21	0	19	0	16	0
POTENZA	50	4	52	6	53	5	59	6
PRATO	26	5	19	8	21	9	19	9
RAGUSA	4	0	4	0	6	0	6	0
REGGIO CALABRIA	26	4	31	4	28	4	29	7
REGGIO EMILIA	10	3	12	5	19	6	22	0
RIETI	19	7	25	10	22	9	30	14
ROMA	71	20	73	23	69	25	59	25

PROVINCE	a.s. 1997/1998		a.s. 1998/1999		a.s. 1999/2000		a.s. 2000/2001	
	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti Istitutori	Posti Istitutrici
ROVIGO	5	0	5	0	5	0	6	1
SALERNO	13	4	14	4	13	6	14	7
SASSARI	61	20	59	18	60	15	61	17
SIENA	3	2	1	1	0	0	0	0
SONDRIO	15	0	16	1	16	1	18	1
TARANTO	4	0	5	0	5	0	5	0
TERAMO	12	11	12	12	13	11	16	9
TORINO	37	25	41	32	45	37	47	38
TRAPANI	28	10	30	12	30	12	31	14
TREVISO	26	10	26	10	26	8	26	8
UDINE	34	29	35	31	38	36	35	36
VENEZIA	26	10	26	10	26	12	25	10
VERBANO CUSIO OSSOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
VERONA	12	22	14	25	17	28	16	29
VIBO VALENTIA	17	1	20	3	20	6	21	10
TOTALE	**1.638**	**578**	**1.669**	**627**	**1.672**	**665**	**1.685**	**633**

ALLEGATO "2"

PROVINCE	a.s. 2001/2002		a.s. 2002/2003	a.s. 2003/2004	a.s. 2004/2005
	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti	Posti	Posti
			(a)	(a)	(a)
AGRIGENTO	9	0	7	7	5
ALESSANDRIA	10	0	11	12	12
ANCONA	9	0	9	9	8
AREZZO	53	17	68	67	67
ASCOLI PICENO	32	0	34	37	37
AVELLINO	27	17	40	40	40
BARI	57	21	64	65	67
BELLUNO	35	13	51	50	39
BENEVENTO	12	0	11	11	11
BERGAMO	31	11	40	39	35
BOLOGNA	8	0	8	10	10
BRESCIA	8	0	8	8	8
CAGLIARI	25	5	35	37	40
CALTANISSETTA	6	0	7	7	7
CAMPOBASSO	24	8	28	31	39
CASERTA	33	3	32	32	32

PROVINCE	a.s. 2001/2002		a.s. 2002/2003	a.s. 2003/2004	a.s. 2004/2005
	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti	Posti	Posti
			(a)	(a)	(a)
CATANIA	33	9	38	35	34
CATANZARO	43	7	50	52	54
CHIETI	46	13	57	54	57
COSENZA	63	6	61	60	53
CREMONA	5	0	6	6	7
FIRENZE	12	28	36	35	31
FOGGIA	42	0	43	45	53
FORLI'	14	0	14	14	15
FROSINONE	49	15	62	62	62
GENOVA	17	11	19	14	16
GROSSETO	7	0	7	7	7
IMPERIA	8	0	7	10	8
L'AQUILA	46	9	55	54	51
LATINA	27	5	35	33	36
LECCE	0	0	0	0	0
LODI	12	0	11	16	15
MACERATA	24	9	32	32	29
MASSA	14	0	22	21	20
MATERA	8	0	8	6	6

PROVINCE	a.s. 2001/2002		a.s. 2002/2003	a.s. 2003/2004	a.s. 2004/2005
	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti	Posti	Posti
			(a)	(a)	(a)
MESSINA	7	0	7	0	0
MILANO	12	35	37	37	39
NAPOLI	29	21	44	49	50
NOVARA	13	6	18	17	13
NUORO	24	2	24	24	24
ORISTANO	8	0	8	8	8
PADOVA	22	42	64	66	69
PALERMO	26	47	64	69	75
PARMA	27	15	39	36	37
PAVIA	5	0	0	5	6
PERUGIA	55	15	67	68	68
PESARO	7	0	7	10	11
PESCARA	21	5	38	39	37
PISTOIA	17	0	10	15	13
POTENZA	60	6	67	71	68
PRATO	19	9	33	32	30
RAGUSA	6	0	6	7	7
REGGIO CALABRIA	31	8	37	38	35
REGGIO EMILIA	18	11	27	24	25

PROVINCE	a.s. 2001/2002		a.s. 2002/2003	a.s. 2003/2004	a.s. 2004/2005
	Posti Istitutori	Posti Istitutrici	Posti	Posti	Posti
			(a)	(a)	(a)
RIETI	31	15	42	37	37
ROMA	66	29	94	91	87
ROVIGO	6	1	6	0	0
SALERNO	10	4	11	8	8
SASSARI	59	22	76	78	67
SIENA	0	0	0	0	0
SONDRIO	18	10	30	28	28
TARANTO	5	0	5	5	6
TERAMO	17	8	20	20	21
TORINO	51	48	81	82	83
TRAPANI	32	14	24	24	23
TREVISO	27	9	34	37	33
UDINE	36	38	85	88	94
VENEZIA	24	12	33	34	40
VERBANO CUSIO OSSOLA	8	0	7	7	8
VERONA	20	36	54	54	57
VIBO VALENTIA	23	10	33	34	33
TOTALE	**1.689**	**685**	**2.248**	**2.260**	**2.251**

08A05218

DECRETO 10 aprile 2008.

Determinazione degli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2006/2007.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1998, n. 34, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 332, concernente la determinazione della consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo per gli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, inerente i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale educativo;

Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, con particolare riguardo all'art. 4-*ter* sull'unificazione dei ruoli del personale educativo;

Visto l'art. 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131, recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n. 330, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1998, registro n. 1, foglio n. 304, concernente la consistenza numerica del personale di ruolo e non di ruolo del comparto scuola prevista per gli anni scolastici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

Considerata la serie storica degli adeguamenti operati negli anni compresi tra l'anno scolastico 2001/2002 e l'anno scolastico 2005/2006 allo scopo di garantire il funzionamento delle istituzioni convittuali nel rispetto dei parametri prefissati;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, riguardante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sancisce la divisione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in due Ministeri, e precisamente il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

Informate le organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'organico del personale educativo per l'anno scolastico 2006/2007 è determinato in complessive 2.360 unità, ripartite tra le diverse province come indicato nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

Alla determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli degli istitutori concorrono gli alunni convittori e semiconvittori.

Alla determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli delle istitutrici concorrono le alunne convittrici e semiconvittrici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro
della pubblica istruzione
FIORONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 36

ALLEGATO *A*

PROVINCE	Alunni a.s. 2006/2007	Posti a.s. 2006/2007
Agrigento	34	5
Alessandria	142	13
Ancona	119	10
Arezzo	765	72
Ascoli Piceno	271	32
Avellino	556	38
Bari	734	57
Belluno	457	55
Benevento	163	14
Bergamo	443	34
Bologna	71	10
Brescia	69	8
Cagliari	591	40
Caltanissetta	56	7
Campobasso	595	46
Caserta	468	35
Catania	453	39
Catanzaro	556	51
Chieti	358	45
Cosenza	603	58
Cremona	71	7
Firenze	451	33
Foggia	540	54
Forli'	117	15
Frosinone	427	58
Genova	93	14
Grosseto	56	7
Imperia	91	8
L'Aquila	401	56
Latina	329	38
Lodi	127	16
Macerata	336	27
Massa Carrara	171	20
Matera	34	5

PROVINCE	Alunni a.s. 2006/2007	Posti a.s. 2006/2007
Messina	17	0
Milano	625	48
Napoli	834	56
Novara	196	12
Nuoro	261	25
Oristano	222	22
Padova	727	73
Palermo	1.204	84
Parma	665	44
Pavia	55	6
Perugia	540	64
Pesaro E Urbino	124	10
Pescara	219	29
Pistoia	132	14
Potenza	460	57
Prato	532	37
Ragusa	73	8
Reggio Calabria	463	36
Reggio Emilia	333	27
Rieti	249	36
Roma	1.030	91
Rovigo	50	6
Salerno	88	6
Sassari	714	77
Sondrio	277	31
Taranto	49	6
Teramo	221	16
Torino	1.223	93
Trapani	176	23
Treviso	365	39
Udine	1.342	105
Venezia	565	47
Verbano Cusio Ossola	109	10
Verona	922	65
Vibo Valentia	410	30
TOTALE	**26.220**	**2.360**

08A05219

DECRETO 10 aprile 2008.

Determinazione degli organici del personale educativo per l'anno scolastico 2007/2008.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1998, n. 34, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 332, concernente la determinazione della consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo per gli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, inerente i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale educativo;

Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, con particolare riguardo all'art. 4-*ter* sull'unificazione dei ruoli del personale educativo;

Visto l'art. 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131, recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n. 330, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1998, registro n. 1, foglio n. 304, concernente la consistenza numerica del personale di ruolo e non di ruolo del comparto scuola prevista per gli anni scolastici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

Considerata la serie storica degli adeguamenti operati negli anni compresi tra l'anno scolastico 2001/2002 e l'anno scolastico 2005/2006 allo scopo di garantire il funzionamento delle Istituzioni convittuali nel rispetto dei parametri prefissati;

Informate le organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'organico del personale educativo per l'anno scolastico 2007/2008 è determinato in complessive 2.408 unità, ripartite tra le diverse province come indicato nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

Alla determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli degli istitutori concorrono gli alunni convittori e semiconvittori.

Alla determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli delle istitutrici concorrono le alunne convittrici e semiconvittrici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro
della pubblica istruzione
FIORONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 37

ALLEGATO *A*

PROVINCE	Alunni a.s. 2007/2008	Posti a.s. 2007/2008
Agrigento	37	5
Alessandria	160	14
Ancona	129	11
Arezzo	799	75
Ascoli Piceno	287	37
Avellino	523	36
Bari	869	64
Belluno	478	56
Benevento	190	15
Bergamo	472	36
Bologna	55	8
Brescia	75	9
Cagliari	591	41
Caltanissetta	56	7
Campobasso	550	43
Caserta	495	34
Catania	500	41
Catanzaro	649	56
Chieti	362	46
Cosenza	589	57
Cremona	78	7
Firenze	432	34
Foggia	557	56
Forli'	116	15
Frosinone	491	62
Genova	83	13
Grosseto	53	7
Imperia	91	8
L' Aquila	372	54
Latina	333	37
Lodi	128	16
Macerata	346	28
Massa Carrara	159	20
Matera	34	5
Messina	14	0
Milano	717	53
Napoli	815	54
Novara	179	12

PROVINCE	Alunni a.s. 2007/2008	Posti a.s. 2007/2008
Nuoro	258	24
Oristano	114	14
Padova	707	73
Palermo	1178	83
Parma	642	46
Pavia	63	6
Perugia	559	65
Pesaro E Urbino	151	12
Pescara	211	27
Pistoia	120	13
Potenza	478	55
Prato	556	38
Ragusa	78	8
Reggio Calabria	476	36
Reggio Emilia	334	27
Rieti	263	38
Roma	1105	100
Rovigo	66	7
Salerno	73	7
Sassari	741	77
Sondrio	317	34
Taranto	51	6
Teramo	246	20
Torino	1253	94
Trapani	139	20
Treviso	379	40
Udine	1470	113
Venezia	570	47
Verbano Cusio Ossola	117	10
Verona	927	66
Vibo Valentia	407	30
TOTALE	**26913**	**2408**

08A05220

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5, Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota del 25 giugno 2008 con la quale l'Ufficio provinciale di Frosinone ha comunicato che il giorno 25 giugno 2008 dalle ore 11,40 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, per interruzione sulle linee telefoniche a causa di lavori stradali antistanti l'Ufficio;

Vista la nota n. 7868 del 1° luglio 2008, della direzione regionale del Lazio, inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 631 del 3 luglio 2008 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma, esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Frosinone;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 25 giugno 2008 il mancato/irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Frosinone; regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A05188

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimenti di onorificenze al Merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2008 è conferita al Generale di Corpo d'armata in congedo Sergio Favaro la croce d'oro al Merito della Guardia di finanza con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di primissimo piano della Guardia di finanza, caratterizzato da eminenti qualità professionali, incaricato di coordinare numerose attività finalizzate allo sviluppo ed al progresso del Corpo, dava prova di indiscutibile perizia, fornendo un contributo intelligente, ardito ed efficace a studi di segnalata importanza.

Nell'arco dell'intera carriera conduceva mirabili azioni di servizio, evidenziando esemplare e profonda dedizione all'Istituzione, tanto che la sua opera era foriera di lustro e decoro per la Guardia di finanza.». — Roma, ottobre 1962-giugno 2007

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2008 è conferita al Generale di Corpo d'Armata in congedo Pietro Ciani la croce d'argento al Merito della Guardia di finanza con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale della Guardia di finanza, profondo conoscitore delle problematiche legate al settore economico-finanziario, nel corso della sua pluridecennale esperienza nelle fila del Corpo, si rendeva protagonista, anche in seno ad organismi di coordinamento nazionali ed internazionali, di studi di segnalata importanza volti al progresso ed allo sviluppo dell'Istituzione. Manifestando somma perizia professionale, intelligenza ed ardimento, contribuiva a dare spiccato lustro e decoro alla Guardia di finanza.». — Roma, ottobre 1963-gennaio 2008.

08A05182-08A05181

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di giugno 2008, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al comsumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni percedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2007	Giugno	129,9	1,6	3,7
	Luglio	130,2	1,6	3,7
	Agosto	130,4	1,6	3,7
	Settembre	130,4	1,6	3,6
	Ottobre	130,8	2,0	3,7
	Novembre	131,3	2,3	4,1
	Dicembre	131,8	2,6	4,4
	Media	*130,0*		
2008	Gennaio	132,2	2,9	4,4
	Febbraio	132,5	2,9	4,4
	Marzo	133,2	3,3	4,8
	Aprile	133,5	3,3	4,8
	Maggio	134,2	3,5	5,0
	Giugno	134,8	3,8	5,4

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1999 è risultato pari a 496,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2000 è risultato pari a 509,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2001 è risultato pari a 524,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2002 è risultato pari a 536,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2002, agli effetti predetti, risulta pari a più 382,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2003 è risultato pari a 548,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2003, agli effetti predetti, risulta pari a più 393,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2004 è risultato pari a 560,6.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2004, agli effetti predetti, risulta pari a più 404,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2005 è risultato pari a 569,7.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2005, agli effetti predetti, risulta pari a più 412,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2006 è risultato pari a 581,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2006, agli effetti predetti, risulta pari a più 423,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2007 è risultato pari a 590,5.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2007, agli effetti predetti, risulta pari a più 431,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2008 è risultato pari a 612,8.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2008, agli effetti predetti, risulta pari a più 451,3.

08A05202

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-170) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00